

Chieti, li 30 agosto 2021

Oggetto: LINEE GUIDA NUOVA LUR. Contributo OAPPC L'Aquila, Chieti e Pescara

Premesse

La pianificazione

Lo standard urbanistico

Perequazione e compensazione

La procedura

Edilizia

Premesse

Il Documento di che trattasi, preparatorio della legge organica urbanistica, registra l'esigenza di adeguarsi alla modifica del contesto socio economico e culturale, sviluppato dalla originaria legge n.18 del 1983 fino ad oggi. Le seppure meritevoli modifiche intervenute in questi anni, circa 40 interventi del legislatore regionale, sul testo o indirettamente su esso incidenti, ad oggi non ne consentono più una "lettura" armonica e scevra da plurime debolezze applicative. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una obsolescenza normativa non superata nemmeno con la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 "Governo del territorio" che aveva creato attese poi risultate vane. Non da meno è stato il contemporaneo varo del DPR 380/2001 "Testo unico edilizio", che ha ridotto, fino quasi ad annullare l'area circoscritta nel principio costituzionale delle cornici. Le regioni non hanno trovato spazi sufficienti per espandere le proprie esigenze federaliste, avviando una stagione infinita di conflitti costituzionali con lo stato, che ha visto anche la regione Abruzzo spesso a difendere proprie disposizioni, come l'ultima legge regionale n.29 del 2020.

Questo quadro attuale ci trova favorevoli alla sostituzione integrale dell'articolato urbanistico. Sarà, quindi, compito degli uffici legislativi stabilire se dovrà essere una Legge oppure un Testo Coordinato nel quale non si abrogano le leggi presenti alle quali il testo finale rimanderà.

Nelle Linee Guida presentate e sottoposte alle nostre valutazioni sono stati posti *Obiettivi strategici* la cui matrice è correttamente indicata nello Sviluppo sostenibile. Concordiamo sicuramente questo aspetto. Auspicando, inoltre, che la legge sia contenitore di reali azioni finalizzate al bilancio dei tre pilastri che lo compongono: ambientale, sociale ed economico. Pertanto l'elenco degli obiettivi regionali sono del tutto

condivisibili e non si potrà che attenderne la successiva definizione nella proposta di legge, sapendo che lo sviluppo passa per allocazione di risorse keynesiane derivanti da un quadro chiaro di cosa si immagina per lo sviluppo regionale. A tale proposito si ricorda che sono passati 40 anni dall'esserci immaginati *Regione verde d'Europa* e non si vedono gli effetti maturi di questa destinazione, ma spesso solo etichette.

Per semplificare la lettura del contributo elaborato dalla Commissione Territorio dell'OAPPC di Chieti (la cui composizione si riporta al termine del documento) e approvato dai **Consigli dell'Ordini degli Architetti della Provincia de L'Aquila, Chieti e Pescara**, non si segue il testo delle Linee Guida, in quanto i ragionamenti ammorsano più punti di queste.

### La pianificazione

**L'obiettivo della nuova LUR è riconoscere insostituibile ed essenziale la pianificazione che persegue lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, così pregevole come quello abruzzese, rappresentando uno strumento per sviluppare un valore economico con la messa a risorsa del suo patrimonio.**

Tale richiesta potrebbe apparire ingenua, ma la verifica che a fronte dell'art.9 dell'attuale LR 18/198, attualmente esistono circa 40 comuni ancora privi di un PRG/PRE, dimostra che la pretesa, se condivisa, è non solo opportuna, ma fondamentale tanto da diventare un punto primario della nuova legge.

Se questo principio verrà condiviso allora occorre stabilire perentoriamente nella legge l'obbligatorietà e le procedure in caso di non adeguamento che siano chiare e indefettibili, ripartendo dall'art.44 <sup>(1)</sup> della L.R. 11/1999 e irrobustendone l'applicazione.

---

<sup>1</sup> Art. 44 *Funzioni trasferite alle province.*

1. Alle Province, fermi restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali già adottati al momento di entrata in vigore della presente legge;
- b) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un Commissario ad acta scelto tra il personale dirigente interno alla Provincia, in ordine all'adozione e approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei Comuni nei seguenti casi:

Per la pianificazione riportiamo la proposta di suddivisione tra *strutturale, operativa e regolamentare*:

### Strutturale

Definisce l'assetto futuro della città e del suo territorio con un orizzonte temporale medio-lungo. Ha carattere solo programmatico, non prescrittivo e vincolistico, non conformativo dei diritti edificatori.

### Operativa

Relativa alle principali trasformazioni urbane ed ha carattere prescrittivo, vincolistico e conformativo e una validità di cinque anni, corrispondente alla validità dei vincoli espropriativi. Decaduti questi, decadono anche i diritti edificatori assegnati.

### Regolamentare

Relativa alla gestione della città esistente e quindi a tutti gli interventi di recupero e di ampliamento degli edifici esistenti, ma anche alla nuova costruzione in aree già urbanizzate. Ha carattere prescrittivo, vincolistico e conformativo e una validità illimitata

Vi sono i seguenti aspetti che si evidenziano per un contributo pro-attivo:

- a) la polverizzazione demografica e amministrativa del territorio abruzzese, che ad oggi esprime una struttura "diagonale" tra territorio occupato, territorio libero e abitanti. La differenza tra aree interne e aree costiere, queste ultime a maggiore densità abitativa (75%) ma su un minore superficie territoriale <sup>(2)</sup> (25%) e quelle interne con un maggiore territorio (75%) a disposizione ma con una minore densità abitativa (25%), obbliga alla visione "**intercomunale**" finalizzata alla armonizzazione delle scelte della pianificazione nel livello strutturale. La necessità di coinvolgimento nelle scelte più ampie del limite amministrativo di un solo ente risponderebbe anche alla dotazione di opere di carattere pubblico non duplicate, ma incardinate tra loro per poter avere una visione di efficacia sistemica che determinerebbe efficacia anche economica e redistribuzione di interessi nel territorio. Per fare questo occorrerà che la

---

1) *obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non può essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al Comune da parte dei proprietari interessati, nonché per conoscenza alla Provincia stessa;*

2) *comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della Provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi;*

<sup>2</sup> In questa nota, sono approssimate e considerate costiere le parti collinari fino al medio Abruzzo

Regione scelga criteri selettivi di appartenenza ad ambiti omogenei, seguendo l'esempio poi spirato, del terremoto o analisi già formate;

- b) la decadenza quinquennale del piano operativo per la quale dovrà essere indicata la procedura di reiterazione dei vincoli e delle previsioni, ove non si manifestino esigenze di modifica. Nel caso in cui dovranno essere anche elencate fattispecie di modifiche che non sono considerate varianti, come la recente modifica dell'art.33 della L.R. 18/1983. Inoltre appare che la decadenza quinquennale obbliga alla presenza di una struttura amministrativa di rilievo;
- c) la valutazione incidenza sanitaria (VIS) da introdurre che rappresenta una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione, di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione. Seppure prevista dal DL.vo 104/2017 in recepimento della Direttiva europea 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prescrivendo per i nuovi impianti che rientrano in una specifica categoria (es. grandi impianti di combustione, raffinerie) potrà trovare ragionata applicazione nelle valutazioni ambientali della pianificazione;
- d) le norme transitorie dovranno riprendere il principio della pubblica utilità della pianificazione e della sua indifferibilità per le finalità di qualità del territorio regionale e del paesaggio urbano e dovranno indicare tempi e sanzioni che ne obbligano il recepimento della nuova LUR. Tale obbligo si pone nell'ottica della semplificazione e dei diritti civili <sup>(3)</sup> come riprodotto nel comma 1-sexies dell'art.4 del DPR 380/200
- e) la psicologia dello spazio pubblico influenza le persone perché proporzioni, forma e spazio incidono sugli stati mentali <sup>(4)</sup>, per questo potrà essere prevista nella fase del piano operativo, una figura integrative delle competenze tecniche;

### Lo standard urbanistico

Il mai superato DM 1444/1968 viene posto a disposizione derogatoria dall'art.2 bis del DPR 380/2001 al quale è stato aggiunto anche un comma 1 ter di notevole impatto. Occorre dire che il trasferimento della facoltà derogatoria ai Comuni, operata con l'art. 8 della LR 29/2020, non convince perché a nostro parere la Regione

---

<sup>3</sup> 1-sexies. .... Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti **la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.** .....

<sup>4</sup> *Spazi urbani e stati mentali: come lo spazio influenza la mente* \_ Ludovico Scarpa

deve esercitare autorevolmente il ruolo di governo del territorio, che trova nel DM 1444/68 probabilmente l'ambito maggiormente significativo. In una epoca di unificazione del glossario (vedasi le 42 definizioni del RET) lasciare ai comuni la facoltà di disciplinare questi articoli così sensibili e spessissimo censurati dalla magistratura di tutti i tipi, rappresenta un disinteresse non condivisibile.

Nella riformulazione dei criteri occorrerà superare la quantità e orientarsi nella qualità prestazionale, anche ampliando le modalità di calcolo e diversificando le dotazioni territoriali. Il Piano Regolatore Generale è un progetto e come tale non è identico per tutte le realtà, avendo la necessità di adeguarsi alle diverse specificità. Alla lettura delle suddivisioni dei metri quadrati/abitante appare evidente che questo parametro non potrà essere richiesto ovunque. Per esempio se il Piano Provinciale scolastico non prevede più attività didattiche in uno specifico ambito gli standard ad esso riferiti andranno ricalibrati. Al contrario in zone ad alto afflusso turistico dovranno essere garantiti standard tipici delle esigenze di accoglienza (ad es. parcheggi e verde attrezzato) e pertanto da tarare sui flussi e non sui residenti.

Con la stessa logica prestazione, anche la posizione delle dotazioni dovrà essere attentamente valutata nel rapporto con la mobilità, potendo anche in remota ipotesi sottrarsi alle esigenze di rispondenza e alla accessibilità.

Il passaggio da un quadro matematico ad uno prestazionale, appare necessario seppure se ne riconoscono le debolezze che possono emergere, dovendo spostare la valutazione nel campo delle interpretazioni.

Queste apparenti riduzioni dello standard, di fatto non è una proposta di "debolezza" culturale, ma deve essere interpretata come una esigenza concreta, di svelare l'assenza della "città pubblica" e di renderla al contrario attuata per quello di cui necessita. È noto a tutti il problema della presenza di superfici colpite dallo standard che però di fatto non sono utilizzabili, ma giacciono nel cimitero delle dotazioni territoriali, utili solo a sostenere senza costruito, la capitalizzazione fondiaria della città. Ad una città privata non corrisponde una città pubblica.

Affinché ciò accada si potrà riprendere quanto stabilito dall'art.4 della L.10/2014 <sup>(5)</sup> estendendolo alla possibilità di applicare le categorie della nuova edificazione e della ristrutturazione con aumento del carico urbanistico, solo ed esclusivamente alla effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali di piano.

---

<sup>5</sup> Art. 4\_ Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli

Si opera su due fronti convergenti, da un lato un principio prestazionale che incide sul calcolo quantitativo attuale e dall'altro l'obbligo nei 5 anni del piano operativo di realizzare la dotazione pubblica

La proposta fa riferimento alle Dotazioni Territoriali (DT) di cui alla definizione n°6 dell'allegato A del Regolamento Edilizio Tipo: *Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.*

### **Perequazione e compensazione**

Nelle linee guida si stabilisce che *le previsioni contenute nei piani devono essere attuate secondo criteri e strumenti **perequativo-compensativi**, al fine di assicurare maggior efficienza e giustizia alle politiche pubbliche ed alla funzione pianificatoria, nonché un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica.*

Suddividendo i due criteri, si concorda con le finalità della perequazione urbanistica orientata alla più equa ed efficace distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti. Sarà il progetto di piano a stabilire il "quanto" e il "dove" anche con spostamenti e riconoscimento dei diritti edificatori, tenendo sempre presente che devono essere garantiti gli interessi pubblici di cui si dirà in seguito.

Per quanto attiene la compensazione urbanistica, diventata necessaria al tramonto dell'istituto dell'esproprio, questa si applica all'acquisizione di aree e immobili soggetti a doverose previsioni, riportate nella pianificazione urbanistica, di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche, prevedendo forme di compensazione alternative alla corresponsione dell'indennità pecuniaria.

Stante le finalità e in considerazione della necessaria flessibilità applicativa di questo principio, si ritiene di non esercitare l'uso degli eventuali diritti edificatori maturati solo nelle aree soggette ad interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione nelle aree ricadenti nel territorio urbanizzato. Il progetto di piano contempererà gli interessi pubblico/privato, selezionando le soluzioni più efficaci per la riqualificazione (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc..) e le acquisizioni delle dotazioni territoriali.

---

insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

La vera sfida è, però, garantire l'interesse pubblico nelle compensazioni e nelle ulteriori misure premiali, altrimenti a rischio di confermare gli effetti diabolici di strabismo tra interesse privato e pubblico, sulle quali le decisioni stratificate della magistratura e le circolari del Ministero delle Infrastrutture, sembrano non avere avuto effetto.

A nostro parere occorrerà stabilire alcuni criteri per riconoscere l'interesse pubblico che qui si riportano schematicamente:

- per "interesse pubblico" debba intendersi la pluralità di interessi che, indipendentemente dai soggetti per i quali si realizzano, sono destinati a soddisfare obiettivi di carattere generale;
- l'opera deve essere individuata nel progetto urbanistico in modo da consentire di organizzare la matrice urbana anche rispetto ai temi più sfumati di interesse pubblico quali ad esempio, la carenza di alloggi, il contenimento della disoccupazione, l'interesse turistico ecc.... spesso posti in sede di art.8 del DPR 16072010 disattendendo i limiti imposti dall'ordinamento urbanistico, con esigenze episodiche che incrinano l'assetto organico che la pianificazione persegue attraverso lo strumento urbanistico;
- le tecniche del presente paragrafo devono essere ricomprese nella pianificazione che consente la programmazione e il giusto procedimento, garantendo alla molteplicità di interessi di incrociarsi per garantire un equilibrato sviluppo territoriale.
- è necessario garantire che nell'opera ci sia uno specifico interesse qualificato che dovrà essere effettivamente realizzato e gestito con criteri di sostenibilità economica certa da manifestarsi a monte del procedimento, evitando in questa maniera le opere che non trovano "vita" dopo la loro realizzazione;
- è fondamentale che gli impegni convenzionati siano vincolati agli interessi privati, come già stabilito nel comma 4 dell'art.23 della L.R. 18/1983 <sup>(6)</sup> come definitivamente modificato dall'art. 19, comma 8, lett. b) e c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1;

---

<sup>6</sup> Art. 23 Piani di lottizzazione.

4. La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
- a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della legge n. 847 del 1964 e dall'art. 44 della legge n. 865 del 1971 <sup>(1701)</sup>;
  - b) esecuzione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere gratuitamente al Comune;
  - c) i tempi di esecuzione delle urbanizzazioni primarie. Non può in ogni caso essere rilasciata la licenza di abitabilità o agibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 425 del 1994, dei fabbricati ad uso privato se non siano state eseguite le opere di urbanizzazione primaria;

### La procedura

In questa fase di “prospettiva” legislativa, non possiamo che accennare ai punti che si ritengono di maggiore rilievo, tenendoli presenti quali nodi di criticità, emersi indiscutibilmente in questi ultimi anni. A tale ambito appartiene senza ombra di dubbio la procedura approvativa.

L’esigenza di semplificazione del procedimento di approvazione è un nodo di straordinaria importanza nella vita della pianificazione, che ne determina anche la risposta di efficacia rispetto alle esigenze della popolazione, spesso superate al momento della loro piena vigenza. Si ritiene che la procedura, connessa con la fisionomia della pianificazione, debba essere “tarata” sulla reale capacità del sistema amministrativo di potere rispondere alla duplice esigenza di efficacia e semplificazione. In particolare quella comunale, chiamata a sostenere una pianificazione molto articolata (strutturale, operativa, regolamentare) con decadenza quinquennale, che solo alcuni enti locali potranno “ipotizzare” di soddisfare.

Merito delle Linee Guida è ricordare la composizione demografica dei 305 comuni della Regione Abruzzo, che testimoniano come una diversa *governance* deve essere posta, indubitabilmente, nella nuova Legge. Dalla lettura delle linee guida, si ha la conferma che la maggior parte dei comuni abruzzesi non possono garantire l’efficacia richiesta e quindi dovranno essere ipotizzati livelli procedurali **ultra comunali** la cui modalità operativa non determini il superamento delle volontà dei soggetti residenti e portatori di interesse. Nella transcalarità operativa, le linee guida prospettano una definitiva separazione e un auspicato accorpamento delle competenze regionale e provinciale, che si esprimono tramite competenze realmente e quotidianamente esercitate. Questo assetto, a prescindere, dovrà riavviare una poderosa azione di rafforzamento delle risorse umane di natura tecnica, capaci di accompagnare con efficacia i polverizzati enti locali. Nella definizione quindi di procedimenti e soggetti chiamati a risponderne, la legge regionale dovrà indicare formule associative

- 
- d) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito. Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita fidejussione o polizza assicurativa, pari al valore delle opere da eseguire con riduzioni progressive in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione e con le modalità ed i termini fissati nella convenzione stessa;
  - e) i progetti plano-volumetrici degli edifici ed i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, questi ultimi portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'art. 4 della legge n. 10 del 1977;
  - f) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione non superiori a dieci anni;
  - g) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

e/o proprie, sostenute da specifiche dotazioni finanziarie che consentano un reclutamento flessibile e/o stabile di risorse umane di indiscussa competenza.

Le tre fasi del procedimento, come proposte dalle Linee Guida, sono così riassumibili:

1. Una prima fase di elaborazione del piano, previa consultazione preliminare delle autorità ambientali e del pubblico;
2. Una seconda fase di pubblicazione e per le altre eventuali forme di consultazione dei cittadini sulla proposta completa di piano;
3. Una terza fase della approvazione del piano, attraverso la consultazione finale.

Osserviamo che tutto il processo di piano, nella sua articolazione che appare muoversi invertendo l'attuale procedura (art.10 LR 18/1983) prende forza tecnico/giuridica progressivamente verso l'approvazione di valle. Con la procedura proposta e in particolare la conferenza preliminare, si opera un ribaltamento, sul quale si concorda alle condizioni di contemperare gli interessi della collettività e di affiancare a tale percorso una adeguata struttura di supporto amministrativa che eserciti con efficacia il nuovo processo di piano.

La procedura sopra ricordata, è certamente condivisibile in forma astratta, salvo verificarne la sostenibilità nella realtà regionale, come ricordato nelle linee guida, di ampia e maggioritaria fragilità amministrativa. Per accompagnare questo modello occorrerà rafforzare l'istituto della sussidiarietà procedimentale, in quanto è difficilmente ipotizzabile che il 90% dei Comuni possa aggiornare i propri strumenti con le risorse finanziarie ed umane a disposizione. La decadenza del piano operativo ogni 5 anni se da un lato rappresenta la possibilità di aggiornare secondo i tempi del cambiamento sociale, dall'altro appare un ostacolo insuperabile nella realtà abruzzese. Quindi occorre ipotizzare la costituzione di uffici di pianificazione a geografia coerente con il principio della "intercomunalità", che siano finanziati e popolati da risorse regionali, che si dotino di profili di indiscussa competenza nella materia.

L'esigenza di una struttura di rilievo appare quindi necessaria nella lettura della *Governance* multilivello, così indicata nelle linee guida:

*Il Garante della comunicazione e della partecipazione*

*Monitoraggio*

*L'Osservatorio della pianificazione territoriale*

*Il sistema informativo regionale Territoriale*

*L'Ufficio di piano*

*Osservatorio per la qualità del Paesaggio*

*Commissione regionale per il paesaggio*

È del tutto evidente che ancorché di qualità ideale, questo sistema esprime da un lato l'auspicio che si compia il processo urbanistico della pianificazione, ma dall'altro devono essere superati aspetti determinanti con la fragilità dei bilanci comunali e il rischio di costituire soggetti forti (enti sovraordinati) e soggetti deboli (enti locali), causando la sottrazione alle comunità locali della potestà nelle scelte di piano.

Infine si apprezza il primo tentativo di unificare il procedimento secondo il principio di non duplicazione degli atti e dei contenuti che vedrà quindi la procedura di Valutazione Ambientale contenuta e definita all'interno del procedimento di approvazione del Piano con l'attivazione di una fase iniziale di co-pianificazione attraverso la Consultazione preliminare. Occorre precisare che tale dispositivo è già contenuto nell'art. 35 bis <sup>(7)</sup> della L.R.18/1983 come modificata all'art. 11, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29., che però rimandava ad un provvedimento amministrativo da approvarsi in consiglio regionale. Riteniamo che sia comunque possibile attivare fin da ora la procedura, che si auspica, vista la notevole portata semplificatrice, non sia "abbattuta" dalla Corte Costituzionale presso cui giace il ricorso operato dal Consiglio dei Ministri sulla cit. L.R. 29/2020.

### Edilizia

Inoltre il rinvio dinamico al D.P.R. 380/2001 oltreché essere obbligatorio, ai sensi dell'art.2 del TUE, certamente può trovare dettagli nelle definizioni edilizie statali, alla condizione che la saggezza non ci abbandoni, stante le bizzarrie della magistratura.

---

<sup>7</sup> Art. 35-bis \_ (Integrazione delle procedure di VAS e di pianificazione)


1. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 11, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di garantire la semplificazione e lo snellimento delle relative procedure e di quelle urbanistiche, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure urbanistiche previste dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo, approva specifiche disposizioni per l'integrazione della VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

È bene ricordare che è opportuno, in forza del dettato costituzionale, inserire quanto già indicato dall'attuale art. 30 della L.R. 18/1983 <sup>(8)</sup> come modifica dall'art. 9, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29.

Infine occorrerà dotarsi di un glossario a cui attenersi nella pianificazione e in tutte le integrate attività di governo del territorio, ponendo a risorsa le 42 definizioni del Regolamento edilizio tipo a cui aggiungere quelle utili all'applicazione senza interpretazioni della LUR.

*Il responsabile della Commissione Territorio Chieti*


*(Arch. Luca Colasante)*




*Il Presidente*  
*Ordine Architetti P.P.C. L'Aquila*  
*(Arch. Edoardo Compagnone)*



*Il Presidente*  
*Ordine Architetti P.P.C. Chieti*  
*(Arch. Daniele Schiazza)*



*Il Presidente*  
*Ordine Architetti P.P.C. Pescara*  
*(Arch. Angelo D'Alonzo)*



#### Componenti Commissione Territorio OAPPC Chieti

*Arch. PhD Borrone Marcello*  
*Arch. Caraceni Massimiliano*  
*Arch. Innocente Fernando*  
*Arch. Menna Michele*  
*Arch. Naccarella Giovanna*  
*Arch. Pesce Fabio*  
*Arch. Serpa Simona*  
*Arch. Stefano Davide*  
*Arch. Ventresca Fernando*

---

<sup>8</sup> Art. 30 \_Interventi edilizi.

1. Per l'individuazione e la definizione degli interventi edilizi trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.